

## DIFENSORE D'UFFICIO-RETRIBUZIONE-PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

### Fonti normative

Art.31 disp.att. c.p.p.: il nuovo c.p.p. stabilisce per la prima volta che "l'attività del difensore d'ufficio è in ogni caso retribuita".

Tale norma fa salvi casi in cui il soggetto possa usufruire del gratuito patrocinio.

Art.369bis c.p.p.: introdotto con la legge 6.3.2001 n.60 sul difensore d'ufficio stabilisce che dal compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere o comunque prima dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio l'indagato riceva informazioni rispetto ai suoi diritti di difesa.

In particolare l'indagato viene informato dell'obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale e per quanto concerne il difensore d'ufficio alla lettera d) si prevede: "l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) (patrocinio a spese dello Stato n.d.r.) e l'avvertimento che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata".

Art.17 disp.att. c.p.p.: anch'esso introdotto dalla legge sul difensore d'ufficio prevede che al difensore d'ufficio sia corrisposto il compenso "nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30.7.1990 n.217 quando dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali"

Questa norma dà contenuto al diritto del difensore d'ufficio a vedersi retribuite le prestazioni professionali stabilendo per lo stesso difensore il dovere di attivarsi sperando le procedure civilistiche per il recupero dei suoi crediti professionali.

Ma soprattutto questa norma stabilisce il principio che la corresponsione degli onorari al difensore d'ufficio viene anticipata dallo Stato e questo principio trova contemperamento proprio nella preventiva e necessaria attivazione dello stesso difensore d'ufficio-creditore.

Lo Stato dal canto suo potrà ripetere queste somme dall'interessato salvo che costui possa godere del patrocinio a spese dello Stato.

E' anche previsto dalla stessa disposizione che le procedure esperite dal difensore d'ufficio per il recupero dei crediti professionali siano esenti da bolli, imposte e spese.

Art.32bis disp. att. c.p.p.: parimenti introdotta dalla legge sul difensore d'ufficio, questa disposizione si occupa della retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile e stabilisce che nel caso di indagato, imputato o condannato irreperibile il difensore d'ufficio è retribuito secondo

le norme relative al patrocinio a spese dello Stato, salvo anche in questo caso il diritto virtuale dello Stato alla ripetizione nel caso di successiva reperibilità del soggetto.

Art.103 DPR 30.5.2002 n.115, questa disposizione inserita nel nuovo testo unico sul gratuito patrocinio prevede che nel caso in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d'ufficio l'interessato venga informato delle norme sul patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio se egli non può accedere al beneficio del gratuito patrocinio.

Il contenuto è identico a quello dell'art.8 della legge sul gratuito patrocinio del 1990.

Come si vede entrambe queste norme anticipano rispetto al 369bis c.p.p. il momento in cui l'avvertimento all'indagato deve essere fatto portandolo a quello della nomina del difensore d'ufficio e quindi facendo coincidere di fatto il momento dell'avviso con l'inizio del procedimento penale, quando il difensore d'ufficio viene nominato.

Art.116 stesso DPR: ribadisce le stesse modalità di recupero dei crediti professionali previste dall'art.32 disp. att. c.p.p. e cioè che il difensore d'ufficio debba esperire dapprima e inutilmente le procedure per il recupero del credito e che successivamente l'onorario sia liquidato dal magistrato sempre "nella misura e con le modalità" del patrocinio a spese dello Stato.

La norma sia pure con qualche differenza linguistica, quale compenso "liquidato" dal magistrato e non "corrisposto", ha il medesimo contenuto di quella sopra citata.

Art.117 stesso DPR: è l'analogo dell'art.32bis disp att. c.p.p. cit. per la persona irreperibile.

#### Profili problematici

- procedure per il recupero
- autorità competente per il titolo esecutivo
- irreperibilità di fatto e processuale

#### Procedure di recupero

Non è sufficiente la messa in mora o la raccomandata di richiesta di pagamento; la legge recita procedure al plurale e lo stesso art.369 bis opera riferimento all'esecuzione forzata.

### Autorità competente per il titolo esecutivo

Il difensore deve procedere come per il decreto ingiuntivo e quindi previo parere di congruità dell'Ordine, egli deve rivolgersi al giudice civile per ottenere il decreto ingiuntivo.

Soltanto dopo aver ottenuto tale titolo e aver dimostrato l'esperimento vano delle procedure sarà il giudice penale a liquidare, secondo la misura del gratuito patrocinio, il compenso.

E il credito liquidato dal giudice penale ben potrà essere inferiore a quello ottenuto in liquidazione dal giudice civile che non ha il limite della legge sul patrocinio a spese dello Stato.

### Irreperibilità

La procedura semplificata prevista per l'imputato irreperibile è praticabile soltanto nei confronti dell'imputato dichiarato processualmente irreperibile e non anche per colui che lo sia di fatto.

Peraltro tale disposizione non si estenderebbe neppure al latitante.

Tuttavia si pone il caso non infrequente del soggetto che non è irreperibile perché ha eletto domicilio (spesso si tratta di cittadini stranieri che eleggono domicilio presso il difensore stesso).

In queste situazioni di irreperibilità di fatto dovrà essere il difensore a documentare, con prove che saranno diverse a seconda del caso, l'impossibilità di esperire le procedure di recupero. Ad esempio ricerche anagrafiche, notifica senza esito del decreto ingiuntivo al domicilio eletto, e altri elementi, come la clandestinità o la mancanza di documenti personali, risultanti dagli atti.